

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 276

Oggetto: Adozione schemi di convenzione per il rinnovo o per nuove attivazioni di delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di finanziamento ed assicurativi.

SETTORE : AA. GG., Sviluppo Organizzativo e R.U. - Bilancio Sub aggregato di spesa <u>C.E.</u> <u>Reg.to al n.</u> Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li L' addetto alla verifica della compatibilità economica Lista di liquidazione n° Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella) Settore AA.GG., Sviluppo Organizzativo e R.U. Il Responsabile dell'istruttoria (Sig. Giovanni Piana) <u>Piana Giovanni</u> Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile del Settore (Dott. Gaetano Bonanno)	Seduta del giorno 24 NOV. 2017 Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania IL COMMISSARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito Nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana N°390/serv.1/S.G. del 01 Agosto 2017, giusta art.3, L.R. N° 4 del 01 marzo 2017 Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino e del Direttore Sanitario Dott. ssa Anna Rita Mattaliano Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia ha adottato la seguente deliberazione
---	--

Premesso che con deliberazione n. 277/DG del 13/10/2014 questa A.R.N.A.S. ha disposto, per i propri dipendenti, la possibilità di affiancare alla cessione del quinto dello stipendio una delegazione convenzionale di pagamento (prestito o assicurazione);

Che, per tale fine, con la suddetta deliberazione si è provveduto ad approvare apposito schema di convenzione sia per le delegazioni - prestiti, sia per le delegazioni - assicurazioni, il quale è stato sottoscritto dalle banche, dagli intermediari finanziari e dalle compagnie di assicurazione, in possesso dei requisiti richiesti, che hanno presentato apposita istanza;

Atteso che le convenzioni triennali stipulate a partire da ottobre 2014 sono già scadute o stanno per scadere e che altre Società che operano nel mercato del credito hanno presentato apposita richiesta per convenzionarsi;

Ravvisata la necessità di procedere al rinnovo delle convenzioni in argomento:

Visto il D.P.R. 05/01/1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) commi 137 - 138, che estende la possibilità della cessione anche ad Istituti Finanziari diversi dall'I.N.P.D.A.P., oggi I.N.P.S.;

Visto il Decreto 27/12/2006 n. 313 "Regolamento di attuazione dell'art. 13 bis del D.L. 14/03/2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/05/2005, n. 80" che precisa che l'esercizio nei confronti del pubblico della concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, è riservato ad intermediari iscritti in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia;

Viste le circolari del 03/06/2005, n. 21/RGS, del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, del 20 ottobre 2011, n. 30/RGS, del 21 dicembre 2012, n. 38/RGS, del 15/01/2015, n. 2/RGS e del 17/01/2017, n. 3/RGS emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento;

Richiamato l'art. 1269 del c.c. che disciplina la fattispecie della delegazione di pagamento;

Atteso che le delegazioni di pagamento sono assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio ai sensi del D.P.R. n. 180/1950;

Ritenuto di dover adottare gli allegati schemi di convenzione "A" e "B" e "C", parti integranti del presente atto, al fine di poter regolamentare la richiamata fattispecie della delegazione di pagamento;

Su proposta del Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

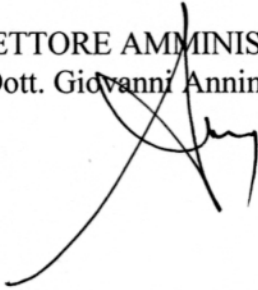
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1. adottare lo schema di convenzione allegato "A", parte integrante del presente atto, da far sottoscrivere agli Istituti Finanziari che ne faranno richiesta, regolarmente iscritti all'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (C.D. Albo Unico) D.Lgs n. 385/93, come modificato

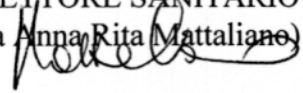
dal D. Lgs n. 141/2010, per regolamentare i contratti per i prestiti finanziari stipulati con i dipendenti dell'A.R.N.A.S., da estinguere con trattenute mensili sui loro emolumenti mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

2. adottare lo schema di convenzione allegato "B", parte integrante del presente atto, da far sottoscrivere alle Banche che ne faranno richiesta, regolarmente iscritte all'albo delle banche ex art. 13 del D.Lgs n. 385/93, tenuto dalla Banca d'Italia, per regolamentare i contratti per i prestiti finanziari stipulati con i dipendenti dell'A.R.N.A.S., da estinguere con trattenute mensili sui loro emolumenti mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.
3. adottare lo schema di convenzione allegato "C", parte integrante del presente provvedimento, da far sottoscrivere alle Società di Assicurazioni legalmente esercenti l'attività, che ne faranno richiesta, per regolamentare le polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria, stipulate con i dipendenti dell'A.R.N.A.S., da estinguere con trattenute mensili sui loro emolumenti mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.
4. Munire il presente provvedimento della clausola dell'immediata esecutività.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giovanni Annino)



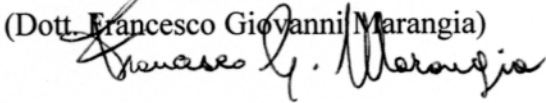
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Rita Mattaliano)



IL COMMISSARIO
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito)



IL SEGRETARIO
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno

_____ e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____

al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" con sede in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, CAP 95124 (C.F./P. IVA 04721270876), di seguito per brevità chiamata "Azienda", nella persona del Dott., nato a il....., in qualità di, da una parte

E

dall'altra la Società
con sede legale in
Via/P.zza
PEC:
iscritta al registro delle imprese di
con C.F./P.IVA
iscritta al n..... dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia,
con codice meccanografico n.....
di seguito per brevità chiamata "Istituto", nella persona
di.....
nato/a a il
in qualità di.....

Premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Azienda da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Azienda;
- i prestiti di cui sopra, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze, nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento,
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895,
- l'art. 2 della legge n. 108/96 e il d.l. 70/2011 con i quali si determinano le soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari,

- le circolari n. 21/RGS del 03 giugno 2005, n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017, in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Azienda autorizza il competente Ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti con la presente convenzione.

La quota relativa all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento deve essere unica e non superiore al 13% dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Qualora sulle competenze mensili del dipendente già preesistano altre trattenute per delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di assicurazione, la somma complessiva di tutte le trattenute, compresa quella da porre in essere, deve sempre rispettare il suddetto limite del 13% al netto delle ritenute di legge.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34 dello stesso D.P.R., così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, con sequestri o pignoramenti, con alimenti dovuti per legge o con altre ritenute la cui esecuzione è un atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi, la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni della durata da cinque fino a dieci anni.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che saranno decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 1 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo del competente Ufficio il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altra disposizione di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Azienda non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Ufficio competente dell'Azienda ed accreditati sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN
- o comunque su altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017.

In particolare, l'Istituto si impegna a corrispondere, "*una tantum*", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare n. 38/RGS/2012, pari ad €. 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione ed €. 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri amministrativi, dovuti per le delegazioni di pagamento, sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, secondo le seguenti modalità:

- €. 18,00 + 2,05 = €. 20,05 (euro venti/05) all'atto della prima rata per ogni delega di nuova attivazione,
- €. 2,05 (euro due/05) per le rate successive e per ogni delega attiva.

L'Azienda, pertanto, in occasione di ogni versamento mensile, decurterà le somme ad essa spettanti dall'importo complessivo dovuto all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito ed intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con Istituto diverso dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo del debito.

Agli atti dell'Azienda dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l'estinzione del prestito.

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sottoscrizione e si intende valida per tre anni, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11 e 12.

Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa.

Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o da agenti non monomandatari (nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993), nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia d'usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alla imprese*". Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l'I.S.C. dovranno essere inferiori al suddetto "tasso soglia", di almeno 8 punti percentuali e comunque il T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro ed all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso

Art. 12

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 13

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Catania.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catania li _____

Per l'Istituto Delegatario

Per l'Azienda Ospedaliera

(apporre il timbro d'istituto)

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" con sede in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, CAP 95124 (C.F./P. IVA 04721270876), di seguito per brevità chiamata "Azienda", nella persona del Dott., nato a il....., in qualità di, da una parte

E

dall'altra la Società,
con sede legale in,
Via/P.zza,
PEC:,
iscritta al registro delle imprese di,
con C.F./P.IVA,
iscritta al n..... dell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106
TUB (C.D. "Albo Unico"), con codice meccanografico n.....,
di seguito per brevità chiamata "Istituto", nella persona
di.....,
nato/a a il
in qualità di.....

Premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti dell'Azienda da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Azienda;
- i prestiti di cui sopra, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze, nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Azienda;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento,
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895,
- l'art. 2 della legge n. 108/96 e il d.l. 70/2011 con i quali si determinano le soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari,

- le circolari n. 21/RGS del 03 giugno 2005, n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017, in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Azienda autorizza il competente Ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti con la presente convenzione.

La quota relativa all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di finanziamento deve essere unica e non superiore al 13% dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Qualora sulle competenze mensili del dipendente già preesistano altre trattenute per delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di assicurazione, la somma complessiva di tutte le trattenute, compresa quella da porre in essere, deve sempre rispettare il suddetto limite del 13% al netto delle ritenute di legge.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34 dello stesso D.P.R., così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, con sequestri o pignoramenti, con alimenti dovuti per legge o con altre ritenute la cui esecuzione è un atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi, la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni della durata da cinque fino a dieci anni.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che saranno decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 1 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo del competente Ufficio il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altra disposizione di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Azienda non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Ufficio competente dell'Azienda ed accreditati sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN

- o comunque su altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017.

In particolare, l'Istituto si impegna a corrispondere, "*una tantum*", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare n. 38/RGS/2012, pari ad €. 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione ed €. 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri amministrativi, dovuti per le delegazioni di pagamento, sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, secondo le seguenti modalità:

- €. 18,00 + 2,05 = €. 20,05 (euro venti/05) all'atto della prima rata per ogni delega di nuova attivazione,
- €. 2,05 (euro due/05) per le rate successive e per ogni delega attiva.

L'Azienda, pertanto, in occasione di ogni versamento mensile, decurterà le somme ad essa spettanti dall'importo complessivo dovuto all'Istituto.

Art. 7

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito ed intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con Istituto diverso dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo del debito.

Agli atti dell'Azienda dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrare l'estinzione del prestito.

L'Azienda, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sottoscrizione e si intende valida per tre anni, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11 e 12.

Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa.

Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o da agenti non monomandatari (nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993), nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia d'usura, relativamente alla categoria "*Altri finanziamenti alle famiglie e alla imprese*". Pertanto il T.E.G., il T.A.E.G. e l'I.S.C. dovranno essere inferiori al suddetto "tasso soglia", di almeno 8 punti percentuali e comunque il T.E.G. praticato non dovrà superare il tasso medio indicato nel suddetto decreto.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro ed all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso

Art. 12

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 13

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Catania.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catania li _____

Per l'Istituto Delegatario

Per l'Azienda Ospedaliera

(apporre il timbro d'istituto)



CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" con sede in Catania, Piazza Santa Maria di Gesù n. 5, CAP 95124 (C.F./P. IVA 04721270876), di seguito per brevità chiamata "Azienda", nella persona del Dott., nato a il....., in qualità di, da una parte

E

dall'altra la Società di Assicurazioni
con sede legale in
Via/P.zza.....,
PEC:.....,
iscritta al registro delle imprese di
con C. F.,
di seguito per brevità chiamata "Società", nella persona
di.....,
nato a il
in qualità di.....

Premesso che

- la società stipula polizze assicurative con i dipendenti dell'Azienda, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- le suddette polizze non sono garantite dall'Azienda;
- l'Azienda non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

Visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento,
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895,
- le circolari n. 21/RGS del 03 giugno 2005, n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017, in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici operate mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento.

Convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L'Azienda autorizza il competente Ufficio che gestisce il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti con la presente convenzione.

La quota relativa all'istituto della delegazione convenzionale di pagamento per i contratti di assicurazione non può superare il 13% dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Qualora sulle competenze mensili del dipendente già preesistano altre trattenute per delegazioni convenzionali di pagamento per contratti di finanziamento e/ polizze assicurative, la somma complessiva di tutte le trattenute, compresa quella da porre in essere, deve sempre rispettare il suddetto limite del 13% al netto delle ritenute di legge.

In caso di concorso della quota delegata con la cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34 dello stesso D.P.R., così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con delegazioni legali, con sequestri o pignoranti, con alimenti dovuti per legge o con altre ritenute la cui esecuzione è un atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi, la metà dello stipendio al netto delle ritenute di legge.

Art. 2

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

Art. 3

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 1 verrà eseguita dall'Azienda a mezzo del competente Ufficio il quale provvederà alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altra disposizione di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

L'Azienda non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Ufficio competente dell'Azienda ed accreditati sul conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN
- o comunque su altro conto corrente indicato formalmente dalla Società - entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art. 5

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle circolari n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, n. 30/RGS del 20/10/2011, n. 38/RGS del 21/12/2012, n. 2/RGS del 15/01/2015 e n. 3/RGS del 17/01/2017.

In particolare, la Società si impegna a corrispondere, "*una tantum*", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare n. 38/RGS/2012, pari ad €. 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione ed €. 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni attivate ed ancora in essere.

Art. 6

Il versamento degli oneri amministrativi, dovuti per le delegazioni di pagamento, sarà operato mediante ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, secondo le seguenti modalità:

- €. 9,00 + 0,65 = €. 9,65 (euro nove/65) all'atto della prima rata per ogni delega di nuova attivazione,
- €. 0,65 (euro zero/65) per le rate successive e per ogni delega attiva.

L'Azienda, pertanto, in occasione di ogni versamento mensile, decurterà le somme ad essa spettanti dall'importo complessivo dovuto alla Società.

Art. 7

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

Art. 8

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista al successivo art. 10.

Art. 9

la Società si impegna ad applicare ai contratti assicurativi, nelle fattispecie previste al superiore art. 2, le più favorevoli condizioni possibili e comunque non inferiori alle migliori tra quelle che la stessa propone sul mercato.

Ai fini della valutazione comparativa tra le condizioni di favore applicate in forza della presente convenzione e quelle rinvenibili sul mercato per prodotti analoghi, resta inteso che il confronto potrà essere effettuato con le condizioni applicate agli utenti di Accordi/Convenzioni che presentino medesimo contenuto di servizio e profilo di distribuzione nazionale.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il giorno della sottoscrizione e si intende valida per tre anni, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11 e 12.

Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa.

Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

Art. 11

L'Azienda, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 12

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, la Società si impegna a comunicare all'Azienda, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art. 13

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 14

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 15

La soluzione di ogni controversia dipendente dalla interpretazione e/o dalla esecuzione della presente convenzione è di competenza del Foro di Catania.

Letto, approvato e sottoscritto.

Catania li _____

Per la Società

Per l'Azienda Ospedaliera

(apporre il timbro della Società)
